

aiga

ASSOCIAZIONE ITALIANA
GIOVANI AVVOCATI

aiga

ASSOCIAZIONE ITALIANA
GIOVANI AVVOCATI

Sezione di Udine

FONDAZIONE
aiga TOMMASO E
BUCCIARELLI

con il patrocinio di:



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



ORDINE
AVVOCATI
UDINE



COMUNE DI UDINE

UDINE

12/13 APRILE 2024

TAVOLA ROTONDA

RICOMINCIARE IN RETE

TRA AGGREGAZIONE

E OPPORTUNITÀ PROFESSIONALE

CONSIGLIO
DIRETTIVO
NAZIONALE

VADEMECUM

Sommario:

1. Prefazione
2. La Mozione Congressuale approvata al XXXV Congresso Nazionale Forense sessione ulteriore
3. La Proposta di legge di AIGA

PREFAZIONE

PER CRESCERE, SPECIALIZZANDOSI ED INNOVANDO. VERSO LO STUDIO MULTIPROFESSIONALE.

È oramai un dato di fatto che negli ultimi decenni lo studio mono-professionale, caratterizzato dalla figura unica del titolare di studio, sia entrato in crisi.

Ciò per due principali ragioni: in primo luogo, l'applicazione nel settore dei servizi legali delle logiche del libero mercato, con conseguente maggiore concorrenza dovuta anche al numero degli avvocati; in secondo luogo, la proliferazione incontrollata della normativa, con la conseguente necessità di una preparazione specializzata, il forte aumento della domanda di servizi legali sempre più specifici e la correlativa diminuzione di lavoro per i Colleghi generalisti e non specializzati.

Ne discende la necessità per gli avvocati di oggi e di domani di aggregarsi, anche con altri professionisti, specializzandosi, innovando e aggregandosi in "studi multiprofessionali".

A tal fine, è necessario prevedere forme di aggregazione più smart, meno onerose e vincolanti rispetto a quelle tradizionali (studio associato e/o società tra professionisti), che permettano ai giovani di fare squadra sin dalla fase iniziale della professione, anziché dover attendere di avere un proprio "pacchetto clienti" e fare così l'upgrade dopo diversi anni di carriera, unendosi con altri studi professionali già avviati.

La proposta è, dunque, quella di prevedere la possibilità, anche per gli avvocati che svolgono la professione individualmente, di svolgere la professione aggregandosi tramite lo strumento della "rete tra professionisti" (rete contratto e rete soggetto), superando gli attuali limiti formali (obbligo di iscrizione nel registro delle imprese) e fiscali (perdita del regime forfettario ed equiparazione alle società commerciali).

La rete presenta un modello contrattuale flessibile che lascia ampio spazio di autonomia alle parti, permettendo ai singoli professionisti di aggregarsi tra loro con finalità innovative e di ampliamento del mercato ed allo scopo di esercitare in comune alcune attività.

Oltre a ripartire i costi di gestione dello studio ed ottimizzarne le risorse, anche umane, attraverso la rete, i professionisti possono accrescere le loro capacità e la loro competitività sul mercato in ambito strettamente giuridico attraverso la multidisciplinarietà dell'approccio ad un nuovo settore (compliance, appalti privati, bandi europei, IA, etc.) oppure attraverso la multidisciplinarietà professionale (professionisti misti) in ambiti eguali (si vedano le ristrutturazioni aziendali, gli accordi di composizione della crisi, le pianificazioni aziendali, euro progettazioni, etc.).

È in re ipsa che aggregarsi abbia un senso se ognuno porta competenze diverse: la via per acquisire queste competenze non può che essere la specializzazione.

Aggregazioni e specializzazioni non sono altro che due facce della stessa medaglia.

Le specializzazioni sono, peraltro, nel DNA di Aiga, tanto che tra gli scopi statutari dell'Associazione vi è specificamente quello di "contribuire per favorire la specializzazione dei giovani avvocati".

Compito prioritario dell'Aiga sarà, dunque, quello di agevolare i giovani avvocati nell'acquisizione del titolo di "avvocato specialista", anche mediante il miglioramento dell'attuale disciplina prevista dall'art. 9 della Legge Professionale e dal D.M. n. 144/2015.

Il "fare rete", specializzandosi, unitamente alla digitalizzazione e all'utilizzo dell'IA, permetterà non solo di garantire un miglior servizio alla clientela, rimanendo competitivi sul mercato, ma consentirà soprattutto ad ogni singolo professionista di aver più tempo a disposizione da dedicare alle singole

pratiche, oltre che alla propria vita personale, a volte troppo spesso trascurata a favore dell'attività di studio.

Testimonianza tangibile dell'impegno di Aiga affinché le aggregazioni assumano un ruolo sempre più centrale nella crescita professionale dell'avvocatura, sono la presentazione della mozione congressuale n. 61 approvata in occasione del XXXV Congresso Nazionale Forense a Roma e la predisposizione della proposta di legge sulle reti soggetto tra professionisti, già inviata agli esponenti di tutti i gruppi parlamentari.

Il Presidente Nazionale
Carlo Foglieni



**XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
SESSIONE ULTERIORE, ROMA 15-16 DICEMBRE 2023**

I sottoscritti

Avv. **Mariangela Di Biase** del Foro di Campobasso Avv. **Luigi Bartolomeo Terzo** del Foro di Napoli Nord Avv. **Francesca Romana Graziani** del Foro di Viterbo Avv. **Elio Carlino** del Foro di Chieti
Avv. **Anna Coppola** del Foro di Cassino
Avv. **Tommaso Bendinelli** del Foro di Firenze
Avv. **Manuela Calautti** del Foro di Locri

chiedono che sia sottoposta al XXXV Congresso Nazionale Forense, nella sessione ulteriore di Roma la seguente mozione avente ad oggetto:

**MOZIONE CONGRESSUALE
INCENTIVARE LE AGGREGAZIONI PROFESSIONALI**

PREMESSO CHE

- il modello dello studio professionale caratterizzato dalla figura del titolare unico coadiuvato da collaboratori non rappresenta la realtà professionale attuale ed è altresì entrato in crisi a causa dell'aumento della concorrenza e della difficoltà di soddisfare la domanda di servizi legali più specifici e multidisciplinari;
- si rende necessario implementare le forme di aggregazioni professionali a favore del mercato ed a sostegno della professione legale;
- ad oggi gli unici strumenti a tal fine conosciuti, oltre alla condivisione delle spese non regolarizzata da alcun contratto associativo (cd. "collaborazioni di fatto"), restano le associazioni tra professionisti (ATS) e le società tra avvocati (STA) o tra professionisti (STP) che non hanno, tuttavia, trovato larga applicazione in quanto la legislazione civilistica ed il sistema fiscale italiano non agevolano anzi frenano - tale tipologia di aggregazioni;



- l'art. 3 del D.L. n. 5/2009, convertito con L. n. 33/2009, e s.m.i. ha beneficiato il mondo dell'imprenditoria di uno strumento aggregativo svincolato dal contratto societario, il contratto di rete. Con il contratto di rete si concede la possibilità, per coloro che intendano aggregarsi, di scegliere alternativamente tra due diverse forme di rete: l'adozione di un modello contrattuale "puro" di rete di imprese (cd. "rete-contratto") oppure la creazione di una nuova realtà soggettiva (cd. "rete-soggetto") mediante l'iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese;
- il contratto tra professionisti, inizialmente non contemplato dal dettato normativo, è oggi potenzialmente possibile anche tra professionisti grazie alla L. n. 81/2017 e quindi anche agli avvocati (come peraltro recentemente ribadito dal Ministro dello Sviluppo con la nota prot. n. 23331 del 28/1/2020);
- il contratto di rete per la sua flessibilità pur lasciando ampio margine di autonomia alle parti, consente ai professionisti ed alle società professionali di esercitare in comune alcune attività, rappresentando quindi una spinta di aggregativa funzionale ad ottimizzare le risorse umane e strategiche e a costruire percorsi alternativi per la realizzazione ed il raggiungimento di quegli obiettivi che si stanno delineando in previsione della creazione di nuovi spazi di mercato che necessiteranno della collaborazione di più figure professionali;
- la rete soggetto consente di ampliare e integrare l'offerta dei singoli professionisti che vi partecipano, di dividere i costi riferiti alla realizzazione di un progetto, di accedere a finanziamenti, bandi e contributi pubblici, condividere personale dipendente mediante il ricorso al distacco e alla codatorialità, nonché di divenire un soggetto strutturato che possa affrontare meglio il mercato, anche estero. Attraverso la rete i professionisti possono accrescere l'offerta sul mercato e diversificarla sia specializzandola che attraverso una multidisciplinarietà oggi essenziale ad una visione completa della domanda di mercato. Multidisciplinarietà dell'approccio al nuovo settore di mercato (pratiche complesse, appalti privati e bandi pubblici ed europei) e multidisciplinarietà professionale (professionisti misti) in ambiti eguali (si vedano le ristrutturazioni aziendali, gli accordi di composizione della crisi, le pianificazioni aziendali, le procedure per la gestione della crisi da sovraindebitamento, le gestioni familiari e l'euro progettazione) possono concretizzarsi attraverso la strutturazione di una rete (soggetto).

CONSIDERATO CHE

- la diffusione di tale importante strumento di aggregazione è tuttavia ostacolata da due ordini di ragioni:



- a) in primo luogo, se da un lato il legislatore ammette che i professionisti possano svolgere l'attività "in rete", dall'altro lato, prevedendo l'obbligo di iscrizione della rete ai fini pubblicitari nel Registro delle Imprese, ne impedisce di fatto l'operatività in quanto, il professionista è impossibilitato ad iscriversi a detto Registro;
- b) in secondo luogo, l'incerto e gravoso regime fiscale della rete soggetto, limita fortemente il suo utilizzo da parte dei professionisti. Oggi, infatti, in virtù della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18/3/2013, la rete soggetto viene considerata a tutti gli effetti un autonomo soggetto passivo di imposta con tutti i conseguenti obblighi tributari previsti *ex lege* in materia di imposte dirette ed indirette, scoraggiando così l'adozione da parte dei giovani professionisti, che non lo ritengono fruibile nemmeno per iniziare in forma associata la professione legale. Resta poi la circostanza che l'eventuale partecipazione da parte del giovane professionista che abbia adottato un regime fiscale "agevolato" ex art 1 commi 54, 56, 57 e 65 L 190/2014, implicherebbe la decadenza del regime privilegiato in automatico.

RITENUTO CHE

- è necessario favorire la costituzione di reti soggetto anche tra professionisti iscritti agli Albi professionali che svolgano l'attività anche in forma individuale prevedendo il rispetto dell'adempimento dell'obbligo pubblicitario dell'indicazione di appartenenza alla rete mediante l'annotazione presso il proprio Albo professionale di appartenenza, anziché nella sezione del registro delle imprese;
- è necessario connotare, anche transitoriamente la cd. "Rete Soggetto" di un regime fiscale agevolato proprio al fine di incentivare l'avvio delle aggregazioni di giovani professionisti;

RITENUTO ULTERIORMENTE CHE

- accanto al contratto di rete tra professionisti è, allo stato, indispensabile, altresì, l'introduzione di nuovo strumento normativo, simile a quello esistente nell'ordinamento inglese denominato "Limited Liability Partnership" ovvero una **"Associazione tra professionisti a responsabilità limitata"**, cioè un ibrido tra le Associazioni tra professionisti e le Società a responsabilità limitata;
- la differenza sostanziale tra una società ed un'associazione tra professionisti risiede nella disposizione del comma 3, lettera c), dell'art. 5 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 (TUIR), nella quale è previsto che, ai fini delle imposte sui redditi, per le sole associazioni tra professionisti, l'atto o la scrittura privata di modifica delle quote di partecipazione agli utili possono essere redatti fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;



- tutti i principali studi associati, ad oggi, sono dotati di un regolamento per la distribuzione degli utili che di fatto modifica annualmente le quote di partecipazione agli utili, rendendo la quota flessibile e più rispondente all’apporto che il socio ha dato durante l’anno;
- il XXXIV Congresso Nazionale Forense tenutosi a Catania dal 4 al 6 ottobre 2018 aveva già approvato la mozione n. 179 rubricata “Mozione sulla società tra avvocati” che prevedeva, per l’appunto, l’introduzione nel nostro ordinamento della cd. “Associazione tra professionisti a responsabilità limitata”;
- Ad oggi tale deliberato congressuale è rimasto inattuato.

* * *

Visto quanto in premessa, il XXXV Congresso Nazionale Forense riunito in sessione straordinaria a Roma dal 14 al 16 dicembre 2023, in attuazione della presente mozione e di quanto esposto in premessa, IMPEGNA

l'Organismo Congressuale Forense (OCF) ed il Consiglio Nazionale Forense (CNF) per quanto di propria competenza a porre in essere ogni iniziativa utile e diretta a favorire:

- 1) le aggregazioni professionali nella forma delle “**reti tra professionisti**” prevedendo la possibilità della loro costituzione anche per i soli professionisti iscritti agli Albi professionali che svolgono l’attività in forma individuale mediante l’assolvimento dell’obbligo pubblicitario di annotazione della partecipazione alla rete presso il proprio Albo di appartenenza, anziché nella sezione del registro delle imprese, nonché a far introdurre nel nostro ordinamento un regime fiscale agevolato, seppur transitorio o di durata determinata, per lo svolgimento della professione nella forma della cd. “rete soggetto”.
- 2) l’introduzione nel nostro ordinamento della cd. “**Associazione tra professionisti a responsabilità limitata**” mediante l’abrogazione di tutte le norme ad oggi esistenti in tema di società tra avvocati e la conseguentemente approvazione di un articolato da inserire nel Titolo VII del Libro V del Codice Civile rubricato “Associazioni tra professionisti” a responsabilità limitata, dando attuazione alla mozione n. 179 approvata dal Congresso Nazionale Forense di Catania del 2018 da considerarsi qui integralmente trascritta.

Roma, 20 novembre 2023

La presentatrice
Mariangela Di Biase

PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE PER INCENTIVARE LE AGGREGAZIONI PROFESSIONALI NELLA FORMA DELLE RETI SOGGETTO TRA PROFESSIONISTI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Negli ultimi decenni il modello conosciuto dello studio mono-professionale caratterizzato dalla figura unica del titolare di studio coadiuvato da collaboratori è entrato in crisi. Due le possibili ragioni:

- in primo luogo, l'aumento della concorrenza professionale, generata dal costante aumento del numero degli avvocati e dall'applicazione delle logiche del libero mercato anche in ambito di prestazioni di servizi legali, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva Europea 2006/123/CE del 12/12/2006 (Bolkestein), che ha consentito l'erogazione dei servizi occasionali ai cittadini europei allineando la normativa nazionale a quella d'oltralpe comportando, quale drastica conseguenza, la contrazione dei redditi dei professionisti;
- in secondo luogo, l'acquisizione di ulteriori ambiti di mercato da parte della categoria professionale, accompagnata alla proliferazione alquanto incontrollata della normativa di riferimento, ha posto i singoli professionisti nella circostanza e conseguente difficoltà di gestire l'obbligo della domanda di una preparazione specializzata senza perdere l'opportunità di mercato, già minato dalla presenza di competenze divenute di libero accesso. Unica risposta alla necessità, lo studio multidisciplinare, condiviso con Colleghi ed altri professionisti che sappia rispondere attraverso le diverse competenze alle richieste del mercato.

E così similmente il mondo professionale forense ha da sempre visto crescere gli studi professionali, quantificandone con costante frequenza la capacità alle dimensioni numeriche. Gli unici strumenti conosciuti – oltre alla semplice condivisione di spese non regolarizzata da alcun contratto associativo – restano le associazioni tra professionisti e le società professionali, istituti che non hanno visto riconosciuto il successo che era stato loro preventivato. A soccorrere tale necessità le collaborazioni di fatto tra Colleghi di diversi studi, con le conseguenze e difficoltà di gestione comune delle posizioni. Mentre il mondo dell'imprenditoria ha visto a far data dall'anno 2009 l'individuazione di uno strumento associativo svincolato dal contratto societario, il mondo professionale non è stato investito di tale opportunità. Il contratto di rete previsto dalla L. n. 33/2009 infatti ha dovuto attendere il Jobs Act per essere potenzialmente esteso ai professionisti.

Il contratto di rete tra professionisti previsto dal combinato disposto dell'art. 3 del D.L. n. 5 del 10/02/2009, convertito in Legge n. 33 del 9/4/2009, e dell'art. 12 della L. n. 81 del 22/05/2017 non estende pedissequamente quanto previsto per l'impresa al mondo professionale, non fosse altro per il limite imposto della pubblicità della rete soggetto al registro delle imprese, al quale i professionisti non risultano essere iscritti. Resta pertanto a favore del mondo della professione l'applicazione della rete contratto e delle reti miste.

La rete rappresenta un modello contrattuale flessibile che lascia ampio spazio all'autonomia delle parti, permettendo ai singoli professionisti di aggregarsi tra loro con finalità innovative e di ampliamento di mercato al fine di esercitare in comune alcune attività. La struttura del contratto di rete permette la coesistenza tra singoli partecipanti (retisti) e struttura comune. Retisti e rete non agiscono in regime di concorrenza e, se competitors, possono attraverso la struttura di rete accedere a maggiori e diversi mercati o accedere ad appalti che diversamente non potrebbero essere ambiti. Attraverso il contratto di rete, infatti, anche i professionisti possono accrescere le loro capacità e la loro competitività sul mercato sia in ambito squisitamente giuridico attraverso la multidisciplinarietà dell'approccio al nuovo settore di mercato (pratiche complesse, appalti privati e bandi pubblici ed europei), oppure attraverso la multidisciplinarietà professionale (professionisti misti) in ambiti eguali (si vedano le ristrutturazioni

aziendali, gli accordi di composizione della crisi, le pianificazioni aziendali, le procedure per la gestione della crisi da sovraindebitamento, le gestioni familiari e l'euro progettazione).

La rete rappresenta quindi un'efficace forma di aggregazione che consente non solo di ottimizzare le risorse, ma costituisce un valido strumento per la realizzazione di obiettivi strategici, permettendo allo studio mono-professionale di diventare un soggetto competitivo, seppur fisicamente lontano tra singoli elementi che accede al mercato con nuove e rinnovate capacità. In questo modo l'offerta professionale rivolta al mercato amplia la propria gamma professionale, condividendo i costi di realizzazione e di investimento e le risorse umane necessarie al conseguimento.

Una delle caratteristiche che maggiormente contraddistingue questo strumento è infatti rappresentato dal distacco del personale dipendente, senza che tale operazione concretizzi una codatorialità fraudolenta.

Come noto, la rete (d'impresa) può essere costituita quale rete contratto e rete soggetto. Mentre la prima fattispecie non trova resistenza alcuna nell'applicazione del mondo professionale, la rete soggetto, per struttura e realizzazione di una soggettività altra, incontra invece non poche difficoltà applicative nel mondo professionale giuridico e non.

Nella rete non si realizza quella struttura giuridica (vincolante e duratura) tra professionisti – come avviene invece per le associazioni tra professionisti e le Società Tra Professionisti (STP) – ma si condivide uno scopo ed un programma comune.

Con la rete non viene meno quindi l'indipendenza dei partecipanti che, in ambiti diversi della rete cui appartengono, mantengono intatta l'autonomia, decisionale e strategica del proprio studio.

I beni utilizzati non cadono nell'utilizzo comune come potrebbe facilmente presumersi in uno studio associato o nella società tra professionisti, ma restano in utilizzo alla rete benché in proprietà del retista partecipante per la durata o per l'attività delegata all'esercizio dell'attività di rete, ben potendo coesistere l'utilizzo esclusivo e promiscuo tra legittimo proprietario e retisti. Nella rete soggetto l'acquisto di nuovi cespiti da parte della rete viene invece gestito come bene comune e così fiscalmente organizzato. Non da ultimo, la rete permette l'applicazione del distacco dei dipendenti, evitando l'eventuale fantasma della codatorialità che spesso aleggia negli studi condivisi.

Che si tratti del contratto di rete o della più complessa rete soggetto è comune a tale istituto la destrutturazione del sistema che la compone, la dinamicità dei progetti che la possono caratterizzare e dei partecipanti che la compongono che possono, in divenire, mutare senza regolarizzazione di partecipazioni sociali tipiche delle società. La pubblicità richiesta è presso l'Agenzia delle Entrate ed i costi di costituzione infinitamente minori rispetto alla costituzione di società professionali ed alla gestione comune delle singole componenti: si tratta di uno strumento dinamico che muta con le necessità dei retisti e dei progetti che lo compongono.

È di tutta evidenza che la rete tra professionisti può rappresentare uno strumento di ripartenza degli studi mono-professionali, di collaborazione di approccio al mercato in tutte quelle realtà che il momento pandemico ha gravato e svuotato di risorse e non solo.

La prima problematica allo sviluppo di tale strumento è data dalla poca conoscenza dovuta alla precarietà normativa che da sempre caratterizza l'istituto.

La disciplina ha infatti subito alcune rilevanti modifiche che hanno contribuito a mutare sensibilmente la fisionomia della fattispecie rete - contratto introdotta dall'articolo 3, commi 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, in particolare l'articolo 45 del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto decreto crescita), convertito con

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e l'articolo 36 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (cosiddetto decreto crescita-bis), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha previsto la possibilità per coloro che intendano costituire una rete ex articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009 l'alternativa fra due diverse forme giuridiche: l'adozione di un modello contrattuale "puro" di rete di imprese (cosiddetta "rete-contratto") oppure la creazione di un nuovo soggetto giuridico (cosiddetta "rete-soggetto") mediante l'iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede.

Mentre la rete contratto come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 20/E del 18 giugno 2013, non possiede un'autonoma soggettività giuridica e fiscale, la rete soggetto diviene invece un nuovo soggetto di diritto e, in quanto autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario, al pari quindi delle società di capitali e degli enti non commerciali ex art. 73, comma 1, lett. c) e comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. A ciò si aggiunga inoltre che, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la richiamata circolare, la contribuzione al fondo patrimoniale da parte dei retisti viene trattata quale partecipazione alla rete soggetto che rileva, al pari dei conferimenti in società, sia contabilmente che fiscalmente.

Questa struttura maggiormente composta permette di imputare attivo e passivo di attività al soggetto rete, e di riversare esclusivamente il compenso netto spettante al retista. Due le implicazioni immediate: la possibilità di suddividere le possibili maggiori entrate tra rete e professionista singolo, che si troverà a gestire le entrate al netto dei costi di investimento del singolo progetto e di lasciare la gestione fiscale dell'intera operazione in capo alla rete medesima.

Di qui il secondo limite, individuato nell'obbligo di adozione del regime ordinario alla cd. "rete-soggetto" con conseguente scoraggiamento nell'adozione da parte dei giovani professionisti, che non lo ritengono fruibile nemmeno quale approccio iniziale per affrontare il mondo del mercato.

Appare pertanto coerente con le finalità originarie dell'istituto (scopi specifici, temporaneità, aggregazioni di scopo, condivisioni di scopo, et similia) connotare anche transitoriamente la cd. "Rete Soggetto" di un regime fiscale agevolato proprio al fine di incentivare l'avvio delle aggregazioni di giovani professionisti. In tal senso, si ritiene coerente e giustificata dalla propositività dello strumento, l'attribuzione di un regime fiscale agevolato anche alla rete soggetto medesima, quand'anche in fase transitoria (di anni cinque) in cui la cd. "rete soggetto" risponda quale autonomo soggetto giuridico solamente ai fini IVA ed IRPEF, con esclusione dell'applicazione dell'IRAP e dell'IRES.

Ciò comporterebbe paradossalmente un aumento del gettito fiscale derivante dall'incremento del fatturato degli studi professionali, nonché il mantenimento del posto di lavoro dei dipendenti/collaboratori degli studi in difficoltà. Incentiverebbe inoltre la realizzazione di organizzazioni professionali di dimensioni maggiori e più strutturate, in grado di fornire al cliente una gamma di servizi più qualificati e competitivi, nonché la possibilità, tramite strutture professionali più grandi, di fronteggiare la concorrenza delle società di consulenza straniera che stanno aggredendo il mercato. Consentirebbe ai giovani professionisti di realizzare dei progetti trasversali per materia e competenza. La rete potrebbe inoltre essere fruita quale strumento di passaggio generazionale tra un professionista vicino all'età pensionabile ed altro più giovane senza disperdere tutta l'esperienza sviluppata in decenni di attività.

In ambito pubblicitario, l'attuale previsione normativa vincola l'annotazione del "contratto di rete soggetto" a margine dell'iscrizione al registro delle imprese escludendo di fatto la formalizzazione del vincolo per tutti i soggetti che al registro delle imprese non risultino iscritti, in primis proprio i professionisti, rendendo di fatto lo strumento inapplicabile a tale categoria.

Ad oggi, infatti, risulta impossibile iscrivere il contratto di rete, sulla posizione di un soggetto "che svolge attività professionale individualmente", non essendo questo iscritto al registro delle imprese. Allo stato

appare pertanto possibile – a fini pubblicitari – la sola iscrizione di contratti di rete misti (imprenditoriali – “professionali”), dotati di soggettività giuridica, come descritti al comma 4 quater del richiamato articolo 3 del D.L. 5/2009. Ne consegue che reti pure tra professionisti possono ben essere costituite, ma al momento non esiste una previsione che ne consenta la pubblicità. Nemmeno il chiarimento fornito dal MISE n. 23331/2020 ha del tutto agevolato l'immediato utilizzo di questo strumento.

Pertanto, con la presente proposta di disegno di legge, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalla normativa nazionale ed europea, si intende modificare, quindi, l'art. 3 del D.L. n. 5 del 10/02/2009, convertito in Legge n. 33 del 9/4/2009, prevedendo la costituzione di reti soggetto anche tra partecipanti non iscritti al Registro delle Imprese ma agli Albi professionali di riferimento ed vincolando l'obbligo pubblicitario all'annotazione presso il proprio Albo di appartenenza dell'indicazione di appartenenza alla rete, anziché nella sezione del registro delle imprese.

Si chiede altresì la revisione della normativa fiscale al fine di applicare anche alla rete soggetto il regime fiscale agevolato previsto dalla Legge di Bilancio 2018.

* * *

PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE

PER INCENTIVARE LE AGGREGAZIONI PROFESSIONALI NELLA FORMA DELLE RETI TRA PROFESSIONISTI

Art. 1. OBIETTIVE E FINALITÀ

La presente legge è finalizzata ad incentivare le aggregazioni tra professionisti mediante il contratto di rete quale strumento di ripartenza degli studi mono-professionali, di collaborazione, di approccio al mercato in tutte quelle realtà che il momento pandemico ha gravato e svuotato di risorse ed ambiti lavorativi.

* * *

Art. 2. MODIFICA ART. 3, COMMA 4 QUATER, D.L. N. 5 DEL 10/2/2009

All'articolo 3, comma 4-ter dopo la parola “imprenditori” e prima della parola “perseguono”, aggiungere “e professionisti iscritti in Albi”;

All'articolo 3, comma 4-ter, n. 3), lett. e) dopo la parola “individuali” e prima della parola “partecipanti”, aggiungere “e professionisti iscritti in Albi”;

All'articolo 3, comma 4-quater, al penultimo periodo dopo la parola “giuridica” aggiungere “pur conservando i partecipanti alla rete i propri regimi fiscali”.

All'Articolo 3, comma 4-quater, aggiungere il seguente periodo: “il contratto di rete tra professionisti è soggetto all'iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo presso cui è iscritto ciascun partecipante. Le modifiche della struttura dei partecipanti al contratto di rete sono gestite e depositate per l'iscrizione, la modifica o la cancellazione a cura del professionista indicato nell'atto modificativo, presso l'Albo cui è iscritto o a cura dei diversi professionisti iscritti qualora si tratti di diversi Albi professionali. L'Ordine presso cui è iscritto provvede alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione delle modifiche del contratto di rete, e così similmente tutti gli altri Ordini presso cui sono iscritti gli altri professionisti. Se prevista la costituzione di un fondo comune, la rete deve iscriversi presso l'Agenzia delle Entrate competenze per territorio della sede della rete e dev'essere annotata nei rispettivi Albi professionali dei retisti che vi appartengono.

La rete soggetto acquista con l'iscrizione all'Agenzia delle Entrate la soggettività giuridica pur conservando i partecipanti alla rete i propri regimi fiscali. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

* * *

Art. 3. MODIFICA DELL'ART. 1, COMMI 54, 56, 57 e 65, LEGGE N. 190/2014

1. All'art. 3, comma 54, della Legge n. 190/2014 aggiungere dopo la parola “professioni” e prima della parola “applicano” la seguente frase: “, anche nelle modalità di cui all'art. 3, commi 4 ter e quater, del D.L. n. 5/2009”.

2. All'art. 3, comma 56, della Legge n. 190/2014 aggiungere dopo la parola “professioni” e prima della parola “possono” la seguente frase: “, anche nelle modalità di cui all'art. 3, commi 4 ter e quater, del D.L. n. 5/2009”.

3. All'art. 3, comma 56, della Legge n. 190/2014 aggiungere al termine del periodo la seguente frase: “In caso di esercizio di imprese, arti o professioni nelle modalità di cui all'art. 3, commi 4 ter e quater, del D.L. n. 5/2009, il regime agevolato decade automaticamente al decorso del quinto anno d'imposta”.

4. All'art. 3, comma 57, della Legge n. 190/2017 aggiungere la lettera “d-quater) dal seguente tenore: “gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni nelle modalità di cui all'art. 3, comma 4 ter e quater, del D.L. n. 5/2019, oltre il termine previsto dall'art. 1, comma 56, L. n. 190/2014”.

5. All'art. 3, comma 65, della Legge n. 190/2017 alla lettera b), dopo la parola “professioni”, aggiungere la seguente frase: “ovvero l'attività sia esercitata nelle modalità di cui all'art. 3, comma 4 ter e quater del D.L. n. 5/2019”.

* * *

ART. 4. MODIFICA DEGLI ARTT. 2 E 17, D. LGS. N. 446/97

1. All'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997 aggiungere, dopo la parola "imposta, la seguente frase: "ed esclusione delle attività d'impresa, arti o professioni esercitate con le modalità di cui all'art. 3, comma 4 ter e quater, del D.L. n. 5/2019".

2. All'art. 17 del D. Lgs. n. 446/1997 aggiungere la lettera "3-quinquies" del seguente tenore: "è previsto l'esonero del pagamento dell'imposta per la durata di cinque anni dalla sottoscrizione del contratto per le attività d'impresa, arti o professioni esercitate con le modalità di cui all'art. 3, comma 4 ter e quater, del D.L. n. 5/2019. Al decorso del quinto anno le attività di impresa, arti o professioni esercitate con le modalità di cui all'art. 3, comma 4 ter e quater, del D.L. n. 5/2019 saranno soggetti all'imposta purché in presenza dei presupposti di cui all'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997".

* * *

ART. 5. MODIFICA DELL'ART. 73, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 917/1986

1. All'art. 73, comma 2, del DPR n. 917/1986 aggiungere, dopo le parole "articolo 5", la seguente frase: "fatta esclusione degli istituti di cui all'art. 3, commi 4 ter e quater, del D.L. n. 5/2009".

* * *

ART. 6. CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA

1. La previsione della rete sia contratto che soggetto a favore dei professionisti permetterebbe a tali categorie di ampliare il mercato, con un conseguente maggior introito economico e conseguente gettito fiscale. In sede di costituzione si rileva che, per quanto la rete contratto possa prevedere esclusivamente la possibilità di un maggior guadagno, la possibile gestione in distacco dei dipendenti permette la stabilizzazione di posti di lavoro, con conseguente esclusione della richiesta di accesso agli strumenti di sostegno sociale quali la CIGS, nonché l'aumento della capacità di spesa del singolo dipendente che, sottoposto a maggior lavoro, avrà entrate di maggior peso e capacità di spesa diversa.

2. Quanto alla rete soggetto, si prevede che la registrazione preveda un'imposta di facile ed immediato accesso per le reti "ordinarie", garantendo uno sconto fiscale per tutte le reti che possano prevedere nella propria maglia, l'inclusione di professionisti in prevalenza in regime agevolato, sino ad escluderla come per le reti ordinarie.

* * *

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO ELABORATO A CURA DELLA GIUNTA NAZIONALE
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI

Carlo Foglieni (Presidente)
Mariangela Di Biase (Vicepresidente)
Alessandro Nicolini (Vicepresidente)
Anna Coppola (Segretario)
Valerio Zicaro (Tesoriere)
Tito Burla (Coordinatore Area Nord)
Lucia Dominici (Coordinatrice Area Centro)
Luigi Bartolomeo Terzo (Coordinatore Area Sud)
Adamo Logrieco (Consigliere)
Elio Carlino (Consigliere)
Elisa Davanzo (Consigliera)
Francesca Romana Graziani (Consigliera)
Francesco Così (Consigliere)
Luigi Azzarà (Consigliere)
Mario Aiezza (Consigliere — ONAC)
Antonino Musacchia (Consigliere)
Paola Diana (Consigliere)
Roberto Scotti (Consigliere — Consulta praticanti)
Tommaso Bendinelli (Consigliere — Conferenza degli eletti)

UDINE

12/13 APRILE 2024

TAVOLA ROTONDA

**RICOMINCIARE
IN RETE**
TRA AGGREGAZIONE
E OPPORTUNITÀ
PROFESSIONALE

CONSIGLIO
DIRETTIVO
NAZIONALE

POWERED BY

